

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III<sup>o</sup> SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CFA**

**(2017/2018)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD ARPINO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DECISIONI MERITO GARA ARPINO/ITRI CALCIO DEL 15.10.2017** (Delibera Della Corte Sportiva D'appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio Com. Uff. N. 171 Del 24.11.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Arpino di Arpino (FR). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA BRUINESE E AI SIGG.RI RINO ACCOLLA, ALESSANDRO BARDO, GIANFRANCO GARZONE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1354/1045 PFI 16/17 MB/GB DEL 10.8.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017)

**3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA BRUINESE AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. LEONE MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE NONCHÉ ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. ACCOLLA RINO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. BARDO ALESSANDRO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. GARZONE GIANFRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 11, COMMA 4 C.G.S.;

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1354/1045 PF 16-17 MB/GB DEL 10.8.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta. - Com. Uff. n. 38 del 30.11.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente proposti dal Procuratore Federale e dalla società ASD Polisportiva Bruinese di Bruino (TO):

- respinge il ricorso del Procuratore Federale e dichiara estinto il procedimento;
- accoglie il ricorso della società ASD Polisportiva Bruinese e dichiara estinto il procedimento; dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO DEL SIG. SPADONI GIULIO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE DI MESI 3;
- AMMENDA DI € 1.500,00;

**INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

### **5. RICORSO DEL SIG. NACCIARRITI MARCO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE DI MESI 3;
- AMMENDA DI € 1.500,00;

**INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

### **6. RICORSO DEL SIG. RANIERI FABIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

### **7. RICORSO DEL SIG. MASTROPIETRO UGO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 40% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE DI ANNI 1;
- AMMENDA DI € 10.000,00;

**INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

### **8. RICORSO DEL SIG. LEONE RICCARDO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE E SOCIO CON UNA QUOTA DEL 45% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE DI ANNI 1;
- AMMENDA DI € 10.000,00;

**INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2324/1032 PF 16-17 GP/GC/BLP DEL 26.9.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 30/TFN del 4.12.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4, 5, 6, 7, 8 rispettivamente proposto dai sigg.ri Spadoni Giulio, Nacciarriti Marco, Ranieri Fabiano, Mastropietro Ugo, Leone Riccardo li accoglie parzialmente e riduce così le sanzioni:

- Sig. Spadoni Giulio inibizione giorni 45 e ammenda € 750,00;
- Sig. Nacciarriti Marco inibizione giorni 45 e ammenda € 750,00;

- Sig. Ranieri Fabiano inibizione al presofferto;
- Sig. Mastropietro Ugo inibizione mesi 6 e ammenda € 5.000,00;
- Sig. Leone Riccardo inibizione mesi 6 e ammenda € 5.000,00;

Dispone restituirsì le tasse reclamo.

#### **9. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING CAMPANIA (GIÀ ASD REAL PROTOPISANI) AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI € 250,00;**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2515/1201 PF 16-17 CS/SDS DEL 2.10.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 9.11.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Campania (già ASD Real Protopisani) di Napoli (NA). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **III COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **10. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CASAVATORE CALCIO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **AMMENDA € 150,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 AL SIG. DE FILIPPO LUCA;**

**INFLITTE SEGUITO GARA SANTA MARIA LA CARITÀ/CASAVATORE CALCIO DEL 8.10.2017** (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Casavatore Calcio di Casavatore (NA). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **IV COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **11. RICORSO DELLA SOCIETA' US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMI 11 NOIF E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**
  - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**
- SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4337/118 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 21.11.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017)

#### ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.F.A., dispone che la Procura Federale accerti le modalità di pagamento della somma contestata e le relative circostanze, nonché la data in cui è avvenuta l'apposizione del timbro postale nell'attestazione di avvenuto pagamento datata 6.5.2017, verificando l'autenticità del timbro stesso. Sospende la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 38 C.G.S. C.O.N.I..

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 22 gennaio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio